



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/893 DELLA COMMISSIONE**

**del 24 aprile 2026**

**che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2025 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, ha effettuato una revisione completa dei dati degli inventari nazionali dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. I dati riveduti dell'inventario costituiscono la base per il calcolo delle traiettorie lineari degli Stati membri con i valori limite annuali.
- (2) La traiettoria lineare per ciascuno Stato membro è una linea retta. Il suo valore di partenza nel 2022 è pari al valore medio dei dati riveduti dell'inventario annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentati nel 2025. Il valore finale nell'anno 2030 è pari al valore ottenuto aggiungendo il valore dell'obiettivo dello Stato membro di cui all'allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 al valore medio dei dati riveduti dell'inventario annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2025.
- (3) I valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro sono i valori situati sulla traiettoria lineare di tale Stato membro per ciascuno di tali anni.
- (4) Per quanto riguarda il controllo di conformità, dopo la revisione completa dei dati dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra da effettuare nel 2032, è opportuno adeguare la traiettoria lineare per gli Stati membri che hanno modificato la metodologia di calcolo dei loro dati dell'inventario nazionale come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/841. Per gli Stati membri interessati, il valore di partenza e il valore finale della traiettoria lineare devono essere adeguati sulla base del rispettivo adeguamento metodologico stabilito in virtù dell'inventario dei gas a effetto serra da presentare nel 2032.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841 si applicano come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

**Valori limite annuali per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841***(In tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente)*

	2026	2027	2028	2029
Belgio	- 695 624	- 773 458	- 851 292	- 929 125
Bulgaria	- 8 833 749	- 8 991 605	- 9 149 461	- 9 307 318
Cechia	- 2 272 311	- 3 103 862	- 3 935 414	- 4 766 965
Danimarca	321 044	463 863	606 682	749 502
Germania	39 404 213	36 426 552	33 448 892	30 471 231
Estonia	1 144 322	1 224 362	1 304 402	1 384 442
Irlanda	3 619 749	3 540 727	3 461 705	3 382 682
Grecia	- 5 048 152	- 5 116 023	- 5 183 893	- 5 251 763
Spagna	- 57 916 969	- 58 826 443	- 59 735 916	- 60 645 389
Francia	- 48 537 844	- 49 040 499	- 49 543 154	- 50 045 809
Croazia	- 5 707 271	- 5 778 524	- 5 849 777	- 5 921 030
Italia	- 48 182 282	- 48 164 246	- 48 146 210	- 48 128 173
Cipro	- 162 470	- 169 008	- 175 545	- 182 082
Lettonia	920 510	117 707	- 685 096	- 1 487 900
Lituania	- 6 250 912	- 6 375 424	- 6 499 937	- 6 624 449
Lussemburgo	- 596 858	- 569 072	- 541 287	- 513 501
Ungheria	- 6 043 740	- 6 064 428	- 6 085 117	- 6 105 806
Malta	261	127	- 6	- 139
Paesi Bassi	3 761 601	3 814 231	3 866 860	3 919 490
Austria	- 1 566 484	- 2 288 253	- 3 010 021	- 3 731 790
Polonia	- 39 191 942	- 40 942 192	- 42 692 441	- 44 442 690
Portogallo	1 217 974	1 778 947	2 339 920	2 900 893
Romania	- 44 867 519	- 44 832 438	- 44 797 358	- 44 762 278
Slovenia	- 1 865 230	- 1 243 913	- 622 597	- 1 280
Slovacchia	- 4 709 883	- 4 468 794	- 4 227 705	- 3 986 617
Finlandia	4 165 705	2 222 902	280 100	- 1 662 702
Svezia	- 41 962 018	- 43 998 194	- 46 034 371	- 48 070 547